

***Caso n. COMP/M.2792 -
EDISON / EDIPOWER /
EUROGEN***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 03/05/2002

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 302M2792*



Bruxelles, 03.05.2002

SG(2002)D/229683

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CEE) N. 4064/89 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

VERSIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO CEE N. 4064/89
DECISIONE IN CONFORMITÀ
DELL'ART. 6. PAR. 1, LETTERA b)

Alla parte notificante

Egregi Signori,

Oggetto: Caso No. COMP/M.2792– EDISON / EDIPOWER / EUROGEN

Notifica del 27/03/2002 conformemente al Regolamento del Consiglio (CE) No. 4064/89

1. In data 27/03/2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio¹. Con tale operazione l'impresa Edison S.p.A. ("Edison"), appartenente al gruppo Italoenergia, il quale è a sua volta controllato dal gruppo Fiat, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Eurogen S.p.A. ("Eurogen") mediante acquisto di azioni. L'operazione di acquisizione verrà eseguita tramite una società di nuova costituzione denominata Edipower S.p.A. ("Edipower").
2. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione ha concluso che l'operazione notificata ricade nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 e non suscita seri dubbi

¹ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune e con lo Spazio Economico Europeo (SEE).

I. LE PARTI

3. Edison fa parte del gruppo Italerenergia, il quale fa capo a Italerenergia S.p.A. (“Italerenergia”), società per azioni di diritto italiano, a sua volta controllata dal Gruppo Fiat. Italerenergia opera anche, tramite le imprese controllate da Montedison S.p.A. (“Montedison”), società quotata presso il mercato telematico della Borsa italiana, in una pluralità di altri settori. In particolare Montedison è attiva nei settori agroindustriale (gruppo Eridania Beghin Say), chimico (gruppo Antibioticos, il gruppo Ausimont è invece stato ceduto nel dicembre 2001), dell’ingegneria (gruppo Tecnimont) e nel settore delle costruzioni navali (gruppo Intermarine). Nel settore elettrico, invece, Italerenergia opera in via esclusiva attraverso Fiat Energia, i gruppi di società che fanno capo a Edison e Sondel S.p.A., nonché Serene S.p.A. e Sogetel S.p.A. È opportuno notare che il gruppo Edison è attivo non soltanto nel settore dell’energia elettrica, ma anche in quelli del gas naturale, delle telecomunicazioni e dei servizi idrici.
4. Eurogen è una delle tre società di generazione elettrica costituite da Enel S.p.A. (“Enel”) ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 79/99 costituente Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (“Decreto Bersani”).

II. L’OPERAZIONE

5. L’operazione di concentrazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Eurogen da parte di Edison.
6. L’operazione di concentrazione si realizza attraverso l’acquisizione delle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di Eurogen, offerte in vendita da Enel, da parte di Edipower, società veicolo partecipata al 40% da Edison, al 13,4% da AEM S.p.A. (“Aem Milano”), al 13,3% da Aar e Ticino SA di Elettricità (“Atel”), al 13,3% da Aem Torino S.p.A. (“Aem Torino”), al 10% da UniCredito Italiano S.p.A. (“Unicredito”), al 5% da MRBS Capital Partners Limited (“MRBS”), società controllata da Royal Bank of Scotland Plc, ed al 5% da Interbanca S.p.A. (“Interbanca”). [...].

III. CONCENTRAZIONE

7. A seguito dell’operazione sopra descritta, Edison deterrà, attraverso Edipower, il controllo esclusivo di Eurogen. Ciò risulta, in particolare, da quanto segue.
8. Nessuno dei soci di Edipower, tenuto conto della rispettiva percentuale di partecipazione al capitale, avrà il potere di determinare singolarmente la gestione della società o avrà un’influenza dominante sulla società stessa e quindi sull’acquisita Eurogen. Tuttavia, in virtù delle norme statutarie di Edipower e dei patti parasociali stipulati tra i soci industriali [...], Edison disporrà, in forza della partecipazione detenuta e delle maggioranze qualificate previste in sede consigliare ed assembleare, di un diritto di veto su tutte le decisioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione tanto di Edipower che di Eurogen, escluse le sole delibere concernenti l’approvazione dei bilanci delle due società.
9. [...]
10. [...]

11. L'operazione oggetto della presente notifica si qualifica pertanto come una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 lett. b del Regolamento n. 4064/89.

IV. DIMENSIONE COMUNITARIA

12. L'operazione di concentrazione notificata ha dimensione comunitaria in quanto il fatturato totale dell'insieme delle imprese interessate a livello mondiale supera i 5 miliardi di EURO (gruppo Fiat: 57.555 milioni di Euro nel 2000; Eurogen: 1.502 milioni di Euro nel 2000), il fatturato realizzato individualmente dalle imprese interessate nella Comunità supera i 250 milioni di EURO (gruppo Fiat: 39.335 milioni di Euro nel 2000; Eurogen: 1.502 milioni di Euro nel 2000) ed il gruppo Fiat non realizza oltre i due terzi del proprio fatturato comunitario in nessun Stato membro².

V. I MERCATI RILEVANTI

A. I Mercati Del Prodotto Rilevanti

13. L'operazione di concentrazione notificata produrrà effetti nel settore dell'energia elettrica in Italia.

La Prassi Decisionale Della Commissione

14. Nell'ambito del settore dell'energia elettrica, la Commissione ha individuato i seguenti cinque distinti segmenti: (i) la generazione, vale a dire la produzione di energia elettrica; (ii) la trasmissione, ovverosia il trasporto dell'energia elettrica attraverso cavi ad alta tensione; (iii) la distribuzione, cioè il trasporto dell'energia elettrica su cavi locali a bassa e media tensione, (iv) la fornitura, ovverosia la consegna dell'energia elettrica al consumatore finale e (v) il *trading*, vale a dire l'acquisto per la rivendita di energia elettrica.
15. All'interno del segmento della fornitura di energia elettrica, la Commissione ha individuato come distinti mercati rilevanti del prodotto il mercato della fornitura a clienti "liberi" ed il mercato della fornitura a clienti "vincolati". In particolare, la Commissione ha distinto tra il mercato della fornitura a soggetti il cui consumo di energia li rendeva idonei ad approvvigionarsi sul mercato "libero" e gli altri utenti che, in ragione dei loro consumi inferiori, erano serviti obbligatoriamente dall'impresa pubblica locale fornitrice di elettricità.

Quadro Normativo Di Riferimento

16. Il mercato dell'elettricità in Europa sta attraversando un periodo di transizione in seguito all'adozione della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 sulla liberalizzazione dell'energia elettrica ("Direttiva 96/92/CE")³.
17. La Direttiva 96/92/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Decreto Bersani")⁴. In sintesi, il Decreto Bersani ha aperto alla concorrenza le attività di generazione e di fornitura di energia elettrica a talune categorie di consumatori, definiti "clienti idonei", mentre le attività di trasmissione sulla rete

² Fatturato calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio come modificato e della Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25).

³ GUCE del 30 gennaio 1997, n. L 27/20.

⁴ Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 1999.

nazionale e di distribuzione sono rimaste in regime di esclusiva. In particolare, i distributori sono i soggetti i quali trasportano l'energia sulle proprie reti a media e bassa tensione e hanno l'obbligo di connettervi tutti i consumatori finali che ne facciano richiesta. Inoltre, il Decreto Bersani ha disposto la creazione di una borsa dell'energia elettrica (la "Borsa dell'energia") nella quale i generatori italiani ed esteri offriranno l'energia prodotta ai soggetti aventi titolo a partecipare alle negoziazioni. La Borsa dell'energia opererà sotto la vigilanza del Gestore del Mercato, società per azioni il cui capitale sarà detenuto interamente dal Gestore della Rete (il "GRTN"), l'organismo incaricato dell'attività di trasmissione. Allo stato attuale, la Borsa dell'energia è ancora in fase di costituzione. È lecito ritenere che la struttura della Borsa dell'energia si fonderà sui principi generali indicati dal GRNT nel documento di consultazione intitolato "*Possibile organizzazione del mercato elettrico – Documento per discussione*" dell'aprile 2000.

18. Come già stabilito dalla Commissione Europea nella decisione COMP/M.2532 – FIAT/ITALENERGIA/MONTEDISON, in Italia sono individuabili tre distinti mercati del prodotto per quanto concerne la fornitura di energia elettrica. Un primo mercato del prodotto è il mercato liberalizzato per la fornitura di energia elettrica ai cosiddetti clienti "idonei" ("*mercato libero*"), un secondo mercato del prodotto è il mercato non liberalizzato ("*mercato vincolato*") per la fornitura d'electricità ai clienti che hanno un consumo di energia elettrica annuale al di sotto delle soglie di idoneità stabilite dal Decreto Bersani, ed un terzo mercato del prodotto è il mercato per la fornitura di energia elettrica prodotta a partire da risorse rinnovabili ("*CIP 6*").

a) *Il mercato libero ed il mercato vincolato*

19. Come sopraindicato, la Direttiva 96/92/CE impone agli Stati membri una progressiva apertura del mercato della fornitura di energia elettrica a consumatori finali⁵. In applicazione della citata direttiva, il Decreto Bersani ha creato la nuova figura del "cliente idoneo", vale a dire del cliente, persona fisica o giuridica, che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, nazionale o estero⁶.
20. I requisiti per la qualifica di "cliente idoneo" sono stabiliti nell'articolo 14 del Decreto Bersani. Le soglie per l'accesso al mercato libero da parte dei clienti "idonei" sono fissate a consumi annui (riferiti all'anno precedente e relativi a un unico punto di misura) di 30 milioni di kWh per il 1999, 20 milioni di kWh dal 1 gennaio del 2000 e 9 milioni di kWh dal 1 gennaio del 2002 (cd "soggetti monosito"). Sono inoltre ammessi al mercato libero i

5 La Direttiva 96/92/CE prevede un'apertura graduale del mercato dell'energia elettrica in tre stadi successivi, il primo a partire dal 19 febbraio 1999, il secondo dal 19 febbraio 2000, ed il terzo dal 19 febbraio 2003. Ogni Stato Membro deve provvedere all'apertura del proprio mercato nazionale almeno per la parte minima indicata nella direttiva. Tuttavia, gli Stati membri hanno anche facoltà di prevedere un'apertura maggiore ed anche di aprire completamente il mercato. L'apertura minima del mercato per il primo stadio è calcolata sulla base della quota del consumo totale che è prelevata dagli utenti finali con un consumo che superi i 40 milioni di kWh, vale a dire circa il 26.48% di ogni mercato nazionale. Il secondo stadio prevede che il limite sia abbassato a 20 milioni di kWh. Ciò comporta un incremento dell'apertura del mercato fino a circa il 28%. Infine, nel terzo stadio, il limite è abbassato a 9 milioni di kWh, vale a dire a circa il 33% del mercato. Gli Stati Membri definiscono i clienti idonei a partecipare all'apertura dei mercati. Tuttavia, consumatori finali molto importanti, cioè con un consumo superiore a 100 milioni di kWh, ed i distributori responsabili per il volume dell'electricità consumata attraverso la gestione delle reti di distribuzione devono essere inclusi nella definizione di clienti idonei. I criteri per la definizione dei clienti idonei dovranno essere pubblicati da ciascuno Stato Membro entro il 31 gennaio di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

6 Il riconoscimento di idoneità avviene per autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti presso l'AEEG ai sensi della delibera del 30 giugno 1999, n. 91/99, come modificata dalla delibera del 22 marzo 2001, n. 66.

distributori e i grossisti limitatamente all'energia destinata a clienti idonei connessi alla propria rete e con cui abbiano stipulato contratti di vendita. Sono altresì ammessi le imprese o gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili con soglie di consumo globale analoghe e soglie di consumo individuale della dimensione minima di 2 milioni di kWh annui dal 1999 e 1 milione di kWh dal 2000 con centri di consumo nel medesimo comune o in comuni contigui (cd. "soggetti aggregati"). La contiguità non è un requisito necessario quando i centri di consumo sono ubicati in aree individuate da specifici atti di programmazione regionale.

21. A partire dal 1 gennaio 2002, hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i clienti finali i cui consumi siano risultati, nell'anno precedente, superiori a 1 milione di kWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 milioni di kWh come somma dei suddetti punti di misura. Queste soglie di idoneità hanno subito una ulteriore riduzione dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 recante *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati* (la "Legge 57" o anche "Legge Letta"), che stabilisce l'abbassamento della soglia di idoneità ad un livello di consumo pari a 0,1 GWh (100.000 kWh) annui, a partire da novanta giorni dopo la cessione definitiva da parte di ENEL di 15.000 MW di capacità di generazione, prevista dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 79/99 per il 1 gennaio 2003. Si determinerà così un'estensione del mercato libero pari al 60% circa della domanda totale.
22. Per effetto delle disposizioni appena accennate, sono pertanto chiaramente individuabili due mercati distinti all'interno del segmento della fornitura e, segnatamente, un mercato vincolato ed uno libero.
23. Il *mercato vincolato* riguarda la fornitura a tutti i clienti domestici ed altri utenti che presentano consumi inferiori alle soglie di cui sopra e che non possono stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori nazionali ed esteri e a tutti gli altri consumatori finali di energia che, benché in possesso dei requisiti per essere qualificati "clienti idonei", non hanno optato per tale possibilità. Agli operatori elettrici – quali ad esempio Edison SpA, Energia SpA o Lumenenergia Scrl – non è consentito di operare sul *mercato vincolato*, in quanto la domanda espressa dai clienti vincolati è soddisfatta in esclusiva, per espressa disposizione dell'articolo 4 del Decreto Bersani, dai distributori, titolari della concessione nella loro area di utenza⁷. Ai sensi del Decreto Bersani, detti distributori a loro volta si approvvigioneranno dall'Acquirente Unico⁸. Si è in tal modo inteso stabilire condizioni volte a garantire che la fornitura ai clienti vincolati venga effettuata in condizioni di continuità e di sicurezza.
24. Il *mercato libero* riguarda la fornitura ai clienti idonei, vale a dire a quei consumatori che, come precedentemente indicato, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la

7 Il decreto in questione prevede che le imprese distributrici operanti al momento della sua data di entrata in vigore continuino a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni di durata trentennale rilasciate entro il 31.03.2001 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si noti inoltre che al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, il decreto prevede che sia rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. I distributori individuati dal Decreto Bersani sono dunque l'ENEL e le varie imprese municipalizzate.

8 L'articolo 4 del Decreto Bersani prevede che, entro sei mesi della data di entrata in vigore del Decreto, il GRTN costituisca una società per azioni denominata Acquirente Unico. Tale società avrà il compito di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio. Nelle more dell'attuazione di tale disposizione, la fornitura di energia ai clienti vincolati è garantita da ENEL.

facoltà di stipulare direttamente contratti di fornitura, non soggetti a tariffa, con produttori, distributori o grossisti, nazionali o esteri, per la copertura dei propri consumi.

b) Il mercato per la fornitura di energia elettrica generata in base ad accordi quadro ed impianti CIP 6

25. Il Decreto Bersani istituisce un Gestore della rete di trasmissione nazionale, il quale ha il compito di gestire la rete di trasmissione nazionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto Bersani ed in base a quanto predisposto dal Decreto del Ministero dell'Industria 21.11.2000, a partire dal 1 gennaio 2001 il GRTN è subentrato ad ENEL nelle convenzioni stipulate tra quest'ultima ed i produttori che utilizzano impianti creati in ottemperanza agli Accordi Quadro della legge 9/1991 ed alla delibera CIP del 29 Aprile 1992 n° 6 ("Impianti CIP 6"). Gli impianti CIP 6 sono impianti che beneficiano di una incentivazione legata alla loro tipologia, in quanto alimentati da fonti rinnovabili.
26. Con riferimento all'energia prodotta da Impianti CIP 6 vale precisare quanto segue. Prima dell'entrata in vigore del Decreto Bersani, l'energia necessaria a rifornire gli utenti era prodotta da ENEL ovvero acquistata da quest'ultima in forza degli accordi quadro obbligatori stipulati con terzi produttori di energia in data precedente al 1991 (di seguito gli "Accordi Quadro"), in base all'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/1991 ed alla citata delibera del CIP del 29 aprile 1992, n. 6. Il Decreto Bersani, nel trasferire le funzioni di fornitura di energia elettrica nel mercato vincolato all'Acquirente Unico, ha trasferito altresì al GRTN la titolarità dei diritti derivanti ad ENEL dai citati Accordi Quadro e disposizioni normative e regolamentari. In tale ambito, i sottoscrittori degli Accordi Quadro nonché i titolari di Impianti CIP 6 sono obbligati a cedere l'energia da essi prodotta al GRTN a prezzi regolamentati. Quest'ultimo a sua volta vende l'energia così acquisita ai clienti idonei sulla base di procedure concorsuali disciplinate dal Decreto Ministeriale 21 novembre 2000 e dalla delibera 20 dicembre 2000, n. 223 dell'AEEG.
27. Una rilevante frazione della produzione elettrica del gruppo Italoenergia è destinata al GRTN e pertanto non può essere messa dalle parti direttamente a disposizione dei clienti idonei. In particolare, Edison e Sondel, società controllate da Montedison, hanno sottoscritto gli Accordi Quadro e sono titolari di Impianti CIP 6.
28. In base al quadro normativo sopradescritto si può concludere che il mercato per la fornitura di energia elettrica generata attraverso impianti CIP 6 costituisce un distinto mercato del prodotto. In tale mercato, dal lato dell'offerta, vi sono un certo numero di imprese in concorrenza tra loro (Enel, gruppo Italoenergia, ENI ed altri); mentre, dal lato della domanda, vi è *ex lege* un unico acquirente, che compra la detta energia elettrica a prezzi amministrati.

B. I Mercati Geografici Rilevanti

La Prassi Decisionale Della Commissione

29. Con specifico riferimento alla dimensione geografica, nei casi sottoposti sinora al suo vaglio, la Commissione ha ritenuto che, sebbene il processo di liberalizzazione in atto abbia aperto la strada alla creazione di un mercato di dimensioni comunitarie, il settore della fornitura di energia elettrica sia tuttora di dimensione nazionale.

La Dimensione Nazionale Del Mercato Geografico Della Fornitura Di Energia Elettrica Ai Clienti "Idonei"

30. Il mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti "idonei" risulta avere tutte le caratteristiche di un mercato nazionale, nonostante la progressiva liberalizzazione del settore elettrico. Vi sono innanzitutto limitazioni tecniche per quanto riguarda la capacità di interconnessione tra la rete elettrica nazionale e quella internazionale. Inoltre, la quota di interscambi di energia elettrica tra l'Italia e il resto degli Stati Membri è particolarmente modesta. Nel 2000, le importazioni nette sul mercato italiano sono state pari a 44,3 TWh ed hanno dunque soddisfatto soltanto il 15% del totale dell'elettricità consumata in Italia. Inoltre circa la metà della capacità di interconnessione con le reti estere è impegnata da contratti di lunga durata stipulati da ENEL. La struttura dei prezzi sul mercato italiano è sostanzialmente differente da quella degli altri Stati membri, essendo il livello di detti prezzi notevolmente superiore a quello degli altri Stati membri. La legge che regola il settore dell'elettricità in Italia (Decreto Legislativo n. 79/99) e dunque anche il mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti idonei differisce in maniera sostanziale dalle altre regolamentazioni europee.

La Dimensione Nazionale Del Mercato Per La Fornitura Di Energia Elettrica Generata Attraverso Impianti CIP6

31. Il mercato della fornitura di energia elettrica generata attraverso impianti CIP 6 presenta una dimensione geografica nazionale. Si tratta infatti di un mercato che, in quanto creato dal Decreto Bersani, esiste soltanto in Italia. In detto mercato operano, dal lato dell'offerta, un'insieme di imprese produttrici che utilizzano impianti, localizzati in Italia, che producono energia da fonti rinnovabili. Mentre, dal lato della domanda, vi è un unico attore che è il GRTN.

VI. ANALISI E VALUTAZIONE

32. Poiché, oltre al gruppo Fiat, i rimanenti azionisti di Italennergia non dispongono, allo stato attuale, di alcun diritto di controllo ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di concorrenza, per valutare l'impatto concorrenziale dell'operazione in questione la Commissione non ha considerato il ruolo svolto da EdF in qualità di principale esportatore di energia elettrica in Italia.

33. L'operazione proposta avrà un impatto concorrenziale nel mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti "idonei" ed in misura minore nel mercato per la fornitura di energia elettrica CIP 6.

A. La generazione di energia elettrica

34. Sebbene il settore della generazione di energia elettrica in Italia non possa essere qualificato come un mercato distinto del prodotto, è opportuno avere un chiaro quadro di questo settore per capire la posizione concorrenziale dei diversi concorrenti attivi nel mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti idonei.

35. In base ai dati forniti dalle parti, che si fondano sui bilanci 2000 delle imprese interessate e sui dati forniti dal GRTN per il 2000, la nuova entità avrà una quota di mercato in termini di elettricità generata del 20% (gruppo Italennergia: 11,5% e Eurogen: 8,5%) per un totale di 52.863 GWh. Il gruppo Enel rimarrà tuttora di gran lunga il più grande operatore nel settore della generazione di energia elettrica con una quantità di energia elettrica generata pari a

circa 152.481 GWh (da questa quota sono state detratte le percentuali di energia elettrica generata rispettivamente da Elettrogen e Eurogen)⁹.

TABELLA 1 – GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2000

Quota di mercato in volume nell'anno 2000		
	%	GWh
Edison S.p.A.	8,1%	21.331
Sondel S.p.A.	2,0%	5.377
Fiat Energia S.p.A.	0	0
Sogetel S.p.A.	0,3%	715
Serene S.p.A.	1,1%	2.969
Eurogen S.p.A.	8,5%	22.471
TOTALE	20%	52.863
Produzione totale Italia	100%	263.293

[Fonte: bilanci 2000 delle società indicate, dati GRTN per il 2000]

36. Gli altri partner industriali di Edipower hanno generato una quantità di energia elettrica pari a circa il 2% di tutta l'energia elettrica generata nel mercato italiano durante l'anno 2000 (AEM Milano: l'1,13% pari a 2.976 GWh ed AEM Torino: 0.66% pari a 1.734 GWh).

B. Il mercato vincolato

37. Il decreto Bersani prevede che nel cosiddetto "mercato vincolato" (ossia il mercato non liberalizzato) l'energia elettrica sia fornita da Enel (la quale si occupa della consegna di energia elettrica a circa il 92% di detto mercato), o in alcuni casi, dalle imprese municipalizzate controllate dai principali comuni italiani. Questi operatori sono distributori in possesso di concessioni che scadranno nel 2030. Gli altri operatori attivi nel settore della fornitura di energia elettrica, come ad esempio Edison, non possono operare *ex lege* nel mercato non liberalizzato. Pertanto, l'operazione proposta non avrà alcun impatto concorrenziale nel mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti non idonei.

C. Il mercato per la fornitura di energia elettrica generata da fonti rinnovabili ("CIP 6")

38. Ai sensi del decreto Bersani, tutta l'energia prodotta in Italia da fonti rinnovabili ("CIP 6") deve essere venduta al GRTN, il quale a sua volta la vende attraverso procedure d'asta nel mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti idonei. Come già osservato dalla Commissione nella decisione COMP/M.2532 FIAT/ITALENERGIA/MONTEDISON, in base ai dati forniti dal GRTN relativi alla produzione di energia elettrica CIP 6 per l'anno 2000, il gruppo Italenergia ha avuto una quota di mercato del 42% (pari a 20.839 GWh). In base ai dati forniti dalle parti notificanti, illustrati nella tabella seguente, la quota di mercato detenuta dalle imprese del gruppo Italenergia è leggermente scesa nell'anno 2001 e si attestata a circa il 40%.

[TABELLA ELIMINATA]

9 La relazione annuale del 2000 dell'Autorità per il Gas e l'Energia Elettrica ("AEEG ") indica che il Gruppo ENEL in detto anno ha avuto ancora una quota di mercato pari a circa il 70% dell'energia generata.

39. Nella decisione COMP/M.2532 FIAT/ITALENERGIA/MONTEDISON, la Commissione ha indicato che il gruppo Italenergia pur detenendo una quota di mercato di circa il 40% non è in grado di esercitare alcun potere di mercato sul mercato della fornitura di energia elettrica CIP 6. Infatti, il prezzo a cui viene venduta l'energia elettrica CIP 6 viene deciso dal GRTN insieme al Ministro dell'industria ed il commercio e dopo aver consultato l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed inoltre il GRTN è *ex lege* l'unico acquirente attivo in questo mercato.
40. È opportuno notare inoltre che durante l'anno 2000 soltanto lo 0,94% (cioè 210 GWh) dell'elettricità generata da Eurogen è stato destinato al mercato per la fornitura di energia elettrica CIP 6. Per le ragioni di cui sopra e considerando la posizione marginale di Eurogen in questo mercato, l'operazione proposta non suscita nessuna preoccupazione concorrenziale per quanto riguarda il mercato per la fornitura di energia elettrica CIP 6.

D. Il mercato libero

41. Come evidenziato dalla Tabella 3, nell'anno 2000 le vendite al mercato libero sono state pari a 51,2 TWh ed ENEL Trade S.p.A. è stato l'operatore che ha fornito la maggior quantità di energia elettrica ai clienti idonei, la cui quota percentuale è stata di poco superiore al 40%. Il secondo operatore attivo nella fornitura ai clienti idonei è stato il gruppo Italenergia con una quota di mercato del 15,8%.

TABELLA 3 – IL MERCATO LIBERO IN ITALIA NEL 2000

OPERATORE	VENDITE SUL MERCATO LIBERO	
	GWh	%
Enel Trade	20.791	40,6
Edison	8.109	15,8
Lumenergia	3.964	7,7
Electraitalia	2.020	3,9
ASM energia e ambiente	1.764	3,4
Dalmine Energie	1.485	2,9
Energia	1.369	2,7
Altri	4.026	7,9
Totale vendite intermedie	43.528	85,0
Totale vendite non intermedie	7.702	15,0
TOTALE ITALIA	51.200	100,0

[Fonte: Relazione Annuale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 30 aprile 2001]

42. Per quanto riguarda il 2001, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas non ha ancora reso noti i dati relativi al mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti idonei. Tuttavia, la Staffetta Quotidiana del 27 febbraio 2002, riprendendo la presentazione di Enel Trade nell'ambito della "Enel financial conference - first edition" tenutasi a Roma il 25-26 febbraio 2002, espone i dati relativi ai maggiori operatori del mercato libero, riportati integralmente in Tabella 4. Tali dati sono comprensivi delle perdite di rete (circa il 3% in più del valore netto venduto), che però, gravando in maniera uniforme su tutti gli operatori, non alterano la ripartizione delle quote di mercato in termini percentuali.

TABELLA 4 – IL MERCATO LIBERO IN ITALIA NEL 2001

OPERATORE	VENDITE SUL MERCATO LIBERO	
	GWh	%
Enel Trade	27.700	37
Edison	12.600	17
Lumenergia	5.100	7
Egl	4.100	6
Energia Italia	3.000	4
Dalmine Energie	3.000	4
Electraitalia	3.000	4
Eni Power	2.000	3
Alpenergie	1.500	2
EnBw	1.000	1
Municipalizzate	2.000	3
Altri	9.000	12
TOTALE ITALIA	74.000	100

[Fonte: Staffetta Quotidiana del 27 febbraio 2002]

43. Le cifre fornite dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato durante la procedura Enel/Wind/Infostrada relative all’anno 2001 confermano che la fornitura netta di energia elettrica ai clienti idonei nel mercato libero è ammontata a 74 TWh, ossia circa il 25% del totale di energia elettrica consumata in Italia. Come illustrato dalla tabella precedente, Enel Trade, impresa del gruppo Enel, è stato il principale operatore con una quota di mercato di circa il 37% (27,7 TWh). Il gruppo Italenergia è stato il secondo operatore con una quota di mercato di circa il 17% (12,6 TWh).
44. Per valutare l’impatto concorrenziale che l’acquisizione proposta avrà nel mercato libero, è necessario considerare la quantità di energia elettrica generata da Eurogen che potrà essere impiegata dal gruppo Italenergia sul mercato libero. In base ad un contratto esistente tra Eurogen ed Enel Distribuzione, Edison sarà obbligata a vendere ad Enel [una parte rilevante] della produzione attesa da Eurogen durante l’anno 2002, [una parte della produzione di Eurogen], al fine di garantire la fornitura di energia elettrica da parte di Enel al mercato vincolato. Edison potrà vendere questa quantità di energia elettrica generata da Eurogen al mercato liberalizzato soltanto quando l’Acquirente Unico, previsto dal Decreto Bersani, assumerà la sua funzione di garante per la fornitura al mercato vincolato. Pertanto, a concentrazione avvenuta, Edison potrà vendere nel breve periodo sul mercato dei clienti idonei soltanto [...], ossia la restante quota di Eurogen non vincolata. Si ritiene che questa capacità supplementare di fornitura, che garantirà al gruppo Italenergia una quota di mercato aggiuntiva [...], aumenterà il livello di concorrenza tra Enel e il gruppo Italenergia. Infatti, quest’ultimo, per utilizzare pienamente questa nuova capacità di generazione, avrà un forte incentivo a fare concorrenza ad Enel per sottrargli quei clienti che, seppur idonei in base alle soglie di idoneità stabilite dal Decreto Bersani, hanno optato per restare clienti vincolati.
45. Nel corso dell’indagine di mercato, alcuni operatori attivi sul mercato elettrico italiano hanno sostenuto che, quando il mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti industriali sarà completamente liberalizzato, il gruppo Italenergia ed il gruppo Enel si troveranno in una posizione duopolistica. Secondo questi operatori, il settore italiano dell’energia elettrica sarà caratterizzato sostanzialmente da due sole imprese generatrici di energia elettrica di grandi dimensioni, ossia Enel, come principale generatore, e il gruppo Italenergia, come secondo generatore nel quale sia EdF che ATEL, a seguito di questa operazione, avrebbero una partecipazione strategica. Secondo questi operatori, la presenza di EdF e ATEL in Edison/Eurogen aumenterebbe gli incentivi tra Enel e il gruppo Italenergia a colludere.

46. Al fine di valutare la validità dei reclami di cui sopra, è necessario stimare il grado attuale e futuro di apertura del mercato italiano per la fornitura di energia elettrica ai clienti idonei. L'Autorità Italiana per l'Energia Elettrica ed il Gas ha stimato che, come risultato della completa esecuzione del decreto Bersani, il mercato per i clienti idonei ammonterà nel corso di quest'anno a circa il 40% del consumo italiano totale di energia elettrica. Si stima che, a seguito di decisioni prese in occasione del recente vertice di Barcellona e tenuto conto dell'impatto della "legge Letta" che modifica il decreto Bersani, circa i 2/3 dell'intero mercato elettrico italiano saranno aperti alla concorrenza. Come discusso ampiamente nei paragrafi precedenti, la legge Letta prevede che la soglia di 9 GWh sia abbassata a 0,1 GWh, 90 giorni dopo la vendita da parte di Enel dell'ultima delle tre Genco. Le Genco sono le centrali elettriche che devono essere cedute, ai sensi del decreto Bersani, da Enel entro il 1 gennaio 2003.
47. Tenendo conto dello scenario evolutivo descritto nel paragrafo precedente e in base ad una serie di ipotesi¹⁰, le parti notificanti hanno stimato che nel 2004 la ripartizione delle quote sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti sarà come indicato nella Tabella 5. È opportuno notare che il dato relativo al Gruppo Italennergia (Edison, Sondel, Fiat Energia) comprende anche la quota di produzione di Eurogen destinata al mercato libero e di competenza di Edison [...].

TABELLA 5 – PREVISIONI PER IL MERCATO LIBERO IN ITALIA NEL 2004

OPERATORE	VENDITE SUL MERCATO LIBERO	
	GWh	%
Enel Trade	[41-51]	[30-38]
Gruppo Edison	[26-34]	[19-25]
Lumenergia	[5-9]	[4-7]
Energia Italia	[5-9]	[4-7]
Endesa Italia	[4-8]	[3-6]
Egl	[4-8]	[3-6]
Altre vendite intermedie	[14-18]	[10-13]
Vendite non intermedie	[14-18]	[10-13]
TOTALE ITALIA	[...]	[...]

[Fonte:stime Edison]

48. Enel ha stimato che nell'anno 2005, quando probabilmente tutti i clienti industriali diventeranno idonei, Enel ed il gruppo Italennergia saranno i soli due operatori con una simile capacità di generazione ed entrambi in grado di fornire elettricità a circa il 35-40% del mercato libero. Infatti, Enel, dopo la cessione della terza GENCO, avrà una capacità di generazione uguale a 35.000 MW. [...].

¹⁰ Le stime contenute nella tabella 5 si fondano sulle seguenti ipotesi: con il decremento della soglia di idoneità a 100.000 kWh/anno a partire dal 90° giorno dopo la cessione dell'ultima Genco (Interpower), il mercato italiano della fornitura di energia elettrica potenzialmente libero sarà pari a circa il 60% dei consumi totali; l'incremento della domanda totale di energia elettrica è pari al 3,1% annuo; dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti finali con consumo maggiore di 1 GWh si approvvigionano al mercato libero; dei clienti finali con consumi compresi tra 1 GWh e 100.000 kWh, si approvvigiona al mercato libero una quota pari al 25% nel 2003 e pari al 50% nel 2004; l'autoconsumo resta costante per il 2003 e per il 2004; per i concorrenti si immagina un'allocazione delle quote di mercato libero proporzionale all'incremento della domanda dello stesso; per il Gruppo Edison si utilizzano le previsioni interne.

49. I dati forniti da Edison nel corso della procedura in oggetto indicano che il gruppo Italennergia probabilmente avrà una capacità di generazione negli anni 2005-2010 [pari alle stime riportate nella tabella 6 che segue].

TABELLA 6 – PREVISIONI DELLA POTENZA IN MW DISPONIBILE DEL GRUPPO ITALENERGIA DAL 2002 AL 2010

ANNO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Gruppo Edison attuale</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Totale Green-field</i>				[1.000-2.000]	[1.500-3.600]	[1.500-3.600]	[1.500-3.600]	[1.500-3.600]	[1.500-3.600]
<i>Eolico + revamping idro</i>				[0-100]	[100-300]	[250-400]	[250-400]	[250-400]	[250-400]
<i>Totale Eurogen</i>	2.416	2.456	3.000	[3.000-4.000]	[3.000-4.000]	[3.000-4.000]	[3.000-4.000]	[3.000-4.000]	[3.000-4.000]
TOTALE CAPACITA'	8.416	8.456	9.000	[10.000-12.100]	[10.600-13.900]	[10.750-14.000]	[10.750-14.000]	[10.750-14.000]	[10.750-14.000]

[Fonte:stime Edison]

50. La Commissione ritiene che, nonostante il fatto che Enel ed il gruppo Italennergia insieme controlleranno circa il 70% - 75% della capacità installata in Italia, il gruppo Italennergia non avrà alcun incentivo a colludere con Enel. Al contrario, il gruppo Italennergia al fine di utilizzare tutta la capacità di generazione che avrà a medio termine, dovrà attivamente fare concorrenza all'Enel al fine di sottrarre a quest'ultima i clienti vincolati che sono e stanno per diventare idonei nel breve periodo. Inoltre, il gruppo Italennergia al fine di avere un adeguato ritorno sul capitale investito per la costruzione di nuove centrali elettriche e per l'acquisto di Eurogen avrà un incentivo ad aumentare la sua clientela ai danni di Enel. Il gruppo Italennergia avrà dunque un incentivo a praticare prezzi di vendita dell'energia inferiori a quelli applicati da Enel Trade al fine di acquisire quote di mercato.

VII. CONCLUSIONI

51. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE. La presente decisione è adottata ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89.

Per la Commissione